

# Messaggio 1092

Concernente la modificazione dell'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954, degli art. 2, 3 e 5 della legge organica giudiziaria del 15 novembre 1954 e dell' art. 153 cpv. 2 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle elezioni e sulle votazioni del 23 febbraio 1954.

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Sotto l' impulso dell' attuale congiuntura anche l' economia ticinese evolve verso forme sempre più complesse non solo nei centri, ma pure nelle regioni periferiche. Quest' evoluzione si ripercuote necessariamente anche nel campo del diritto suscitando nel settore dell' applicazione delle leggi problemi sempre più delicati e difficili.

Tali sono divenuti anche quelli che si pongono al giudice di pace nella sua modesta, ma pur sempre importante attività di conciliatore e di arbitro di vertenze di limitato rilievo, ma sempre di grande momento per le parti in causa.

## **Adeguamento degli onorari**

Da qualche anno il Dipartimento di giustizia si sforza, in collaborazione con l' Associazione ticinese dei giudici di pace, di dare a questa magistratura popolare per eccellenza un assetto più adeguato ai problemi che deve affrontare. Alcune questioni, prima fra tutte quella dell' onorario, postulano ora mai una definitiva soluzione. Le riforme che proponiamo, pur lasciando intatte le prerogative dei circoli, in altri settori già troppo mortificate, ci sembrano idonee a togliere gli ostacoli principali che impediscono talvolta un regolare funzionamento delle giudicature di pace.

Allo scopo di rendersi direttamente conto della situazione, il Dipartimento di giustizia ha effettuato ispezioni in ventotto giudicature di pace preoccupandosi di accertare la regolare tenuta degli archivi e dei protocolli in ossequio al regolamento sulle giudicature di pace del 20 settembre 1938 e di stabilire quale fosse la reale portata degli inconvenienti lamentati circa il problema delle sedi.

I risultati di queste ispezioni possono essere riassunti come segue:

Buona può essere in generale qualificata sia la tenuta degli archivi, che talvolta risalgono però soltanto alla data dell' entrata in funzione del giudice in carica, sia quella dei ruoli e dei protocolli previsti dal regolamento.

Pure soddisfacenti e in generale dignitose le sedi. Il pagamento delle relative spese varia in modo notevole da una giudicatura all' altra. Di regola è il capoluogo del circolo che mette a disposizione il locale, talvolta gratuitamente, più spesso ripartendo la spesa tra i Comuni del circolo. In due giudicature le sedute sono tenute nella sala del Consiglio Comunale mentre i circoli del Gambarogno e della Lavizzara dispongono di uno stabile proprio. Anche le spese per l' illuminazione e il riscaldamento del locale della giudicatura sono di regola ripartite tra i Comuni del circolo. Va tuttavia rilevato che tale ripartizione in taluni casi è fatta direttamente dal giudice in altri invece dal capoluogo. Le spese di cancelleria invece sono nella maggioranza dai casi sopportate dal giudice. Alcune giudicature ricevono un indennizzo da parte dei comuni del circolo in ragione di alcuni centesimi per anima di popolazione, mentre in quattro casi esse ricevono il materiale gratuitamente dalla cancelleria del capoluogo.

Oltre a queste indagini presso le singole giudicature il Dipartimento di giustizia raccolse, con la collaborazione dell' Ufficio del bollo, alcuni dati statistici in relazione alle provvigioni circa la vendita della carta bollata e delle marche da bollo, che costituisce per alcune giudicature un cospicuo cespite d' entrata, creando ingiustificate disuguaglianze tra giudicatura e giudicatura.